

Publicato il 13/06/2022

N. 00274/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00556/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 556 del 2022, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Belluccio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bari, Ministero dell'Interno, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della nota protocollo n. 041133 del 25.03.2022 della Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Bari, Area IV, Diritti Civili, Cittadinanza,
Condizione giuridica dello straniero, Immigrazione e Diritto di Asilo e di
ogni altro atto comunque connesso o dipendente, antecedente o successivo,
ancorché incognito al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' U.T.G. - Prefettura di Bari e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Premesso che:

-in data 14.8.2020 il Sig. -OMISSIS-, cittadino italiano, ha presentato tramite un Centro di Assistenza Fiscale istanza volta alla regolarizzazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 103, d.l. 34/2020, convertito in L. 77/2020, quale assistente alla persona;

- per errore non imputabile al datore di lavoro né al lavoratore, bensì al CAF di riferimento, tale istanza è stata tuttavia indirizzata, con modalità telematica, all'Inps e non allo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura – UTG di Bari;

-il 19.4.2021, con provvedimento solo successivamente comunicato al datore di lavoro, l'Inps ha rigettato la domanda, rilevando, quale unico motivo ostativo alla stessa l'essere stata rivolta alla assunzione/regolarizzazione di cittadino straniero e non italiano ovvero dell'Unione europea;

-in data 1.3.2022, con nota a firma del difensore del ricorrente, quest'ultimo ha reiterato al medesimo Sportello Unico Immigrazione l'istanza di esame e presa in carico della pratica, chiedendo la convocazione del datore di lavoro e del lavoratore al fine di potere definire la stessa attraverso la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

- l'amministrazione ha rigettato la richiesta con la seguente motivazione:
“In riferimento all’istanza pervenuta a questo Sportello Unico Immigrazione in data 01/03/2022 nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto, si comunica quanto segue. Dopo aver consultato il Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione è stato chiarito che non è consentito recuperare e trasferire la richiesta di emersione dal lavoro irregolare ex art.103 D.L. 34/2020 in favore del lavoratore nominato in oggetto, inoltrata erroneamente all’INPS dal CAF di riferimento, poiché sono decorsi i termini previsti dalla Circolare Ministeriale n. 4623 del 17 novembre 2020. In particolare predetta Circolare ha stabilito che “[...] i datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento forfettario di almeno Euro 500,00, non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero oppure, erroneamente, hanno inviato l’istanza all’INPS, ed intendono completare la procedura di regolarizzazione, potranno accedere, a partire dalle ore 9:00 del giorno 25 novembre 2020 e fino alle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2020 al sistema di inoltro telematico delle istanze, al consueto indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it>”. Tutto ciò premesso, questo Sportello Unico Immigrazione non può accogliere la citata istanza per la convocazione delle parti al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio della domanda per il permesso di soggiorno per attesa occupazione”;

Considerato che:

- in applicazione di un generale principio di buona amministrazione, valevole senz’altro anche nei rapporti tra cittadino e pubblici uffici, l’autorità amministrativa che ha ricevuto domanda esulante dalla sua competenza è tenuta a trasmetterla all’autorità competente, anche al fine di evitare inutili aggravamenti procedurali;
- la trasmissione erronea della domanda di emersione dal lavoro irregolare di cittadino extracomunitario, presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l.

34/2020, convertito in legge 77/2020 non può provocare effetti pregiudizievoli all'interessato, specie quando l'errore è imputabile a terzo, come nel caso di trasmissione dell'istanza a cura di un centro di assistenza fiscale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del diniego impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 gennaio 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del datore di lavoro.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.